



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il convenuto dimostra di aver corrisposto a mezzo assegni una somma idonea all'estinzione del debito: riparto degli oneri probatori

Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.11.2020, n. 24693

...omissis...

Rilevato

omissis proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., all'atto di precetto con cui *omissis* aveva loro intimato il pagamento di Euro 22.211,40 in forza di 21 cambiali (dell'importo di Euro 990 ciascuna, con scadenze mensili dal *omissis*); alla loro eccezione di avvenuto pagamento, confortata dalla produzione di una serie di assegni dal valore complessivo di Euro 34.040,00 emessi *omissis*, il creditore aveva ribattuto essere tali assegni relativi ad altre poste debitorie, diverse dalle 21 cambiali azionate, tanto da produrre dichiarazione con cui *omissis* si era riconosciuto debitore nei suoi confronti di un importo totale di Euro 65.340,00;

il Tribunale di Bergamo accolse l'opposizione e dichiarò nullo il precetto, ritenendo che, a fronte degli assegni prodotti dagli opposenti, sarebbe spettato al creditore opposto provare la sussistenza di altri rapporti obbligatori a cui imputare tali pagamenti;

avverso tale sentenza *omissis* propose appello, lamentando un'inversione dell'onere probatorio e, in ogni caso, un'errata valutazione delle prove, avendo egli dimostrato l'esistenza di un ulteriore credito producendo il riconoscimento del debito di Euro 65.340,00 da parte del *omissis*: ma l'adita corte territoriale rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese;

omissis propone ora ricorso per la cassazione di tale sentenza (del 21/08/2017, n. 1228, indicata come notificata il 28/07/2017), affidandosi a due motivi ed illustrandoli con memoria; *omissis* resistono con controricorso.

Considerato

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., consistita nell'aver fatto la Corte d'appello erronea applicazione dei criteri legali di riparto dell'onere della prova: ad avviso del *omissis*, il giudice del gravame avrebbe errato nel porre a suo carico l'onere di provare che i pagamenti effettuati dai debitori (provati da quest'ultimi mediante assegni) fossero da imputare a rapporti diversi da quelli azionati con il precetto;

il motivo è fondato;

questa Corte ha, infatti, già chiarito che il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. 28/02/2012, n. 3008; Cass. 18/10/2005, n. 20134; Cass. 15/02/2007, n. 3457; Cass. 18/02/2016, n. 3194; Cass. ord. 06/11/2017, n. 26275);

gravava dunque sui debitori opposenti l'onere di dimostrare con precisione e puntualità il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi;

nel caso di specie, il preteso pagamento è stato dedotto mediante produzione di assegni aventi date e importi non corrispondenti a quelli delle cambiali: ma ciò non doveva essere ritenuto sufficiente per ribaltare l'onere probatorio ed accollarlo al creditore, spettando invece ai debitori opposenti dimostrare il collegamento degli assegni da loro prodotti con il credito precettato;

tale collegamento, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, può essere apprezzato sotto diversi profili, tra i quali si annoverano la non significativa anteriorità delle date degli assegni rispetto alla esigibilità del credito e la conformità degli importi rispetto ai titoli di credito azionati;

nel caso di specie, invece, la Corte d'appello afferma espressamente che spettava al *omissis*, creditore opposto, provare il credito diverso al quale imputare i pagamenti dimostrati per mezzo degli assegni bancari (pp. 11 e 12 della sentenza impugnata); ma, così facendo, il giudice del gravame ha disatteso il consolidato orientamento sopracitato, peraltro richiamando erroneamente la sentenza n. 3008 del 2012 di questa Corte, la quale esprime, come detto, un principio diverso;

la sentenza impugnata afferma che i debitori oppositori avrebbero dimostrato l'esistenza di un collegamento: ma tale "collegamento" è malamente circoscritto alla sola coincidenza soggettiva dell'emittente degli assegni con la avallante delle cambiali (p. 11 della sentenza impugnata), mentre quello che gli oppositori avrebbero dovuto dimostrare era invece di carattere oggettivo, dovendo riguardare il titolo del pagamento effettuato e la sua precisa coincidenza col credito del quale è stato intimato il pagamento con l'atto di precetto;

in definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento della seconda censura e rinvio alla stessa Corte di appello, ma in diversa composizione e pure per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, affinché rivaluti le risultanze istruttorie alla stregua del seguente principio di diritto: "quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni";

la circostanza dell'accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

